

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3443/89 DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2347/87 che istituisce un dazio antidumping definitivo sugli orologi da polso meccanici originari dell'Unione Sovietica

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione in seno al comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2347/87<sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 486/88<sup>(3)</sup>, prevede erroneamente che il prezzo franco frontiera comunitaria non sdoganato venga diminuito dell'1 % per ciascun mese di effettiva dilazione del pagamento; che, secondo la consueta formulazione figurante negli altri regolamenti simili che istituiscono dazi antidumping, detto prezzo dovrebbe essere aumentato o diminuito dell'1 % per ciascun mese di dilazione o di anticipo del pagamento; che occorre modificare il regolamento precitato in modo da uniformare la sua formulazione a quella degli altri regolamenti analoghi;

considerando che la modifica non influisce sull'applicabilità per un periodo di cinque anni della misura istituita dal regolamento (CEE) n. 2347/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2347/87 è sostituito dal testo seguente:

« 3. Il prezzo franco frontiera comunitaria non sdoganato è considerato netto se le condizioni di vendita prevedono che il pagamento venga effettuato entro i 30 giorni successivi alla data di spedizione; esso viene aumentato o diminuito rispettivamente dell'1 % per ciascuno mese di dilazione o di anticipo del pagamento. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 1989.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

R. FAUROUX

<sup>(1)</sup> GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 213 del 4. 8. 1987, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 50 del 24. 2. 1988, pag. 5.